

STATUTO

PROMETEO MONTEVERDE
Associazione Polisportiva Dilettantistica - Icu
Via A. Algardi, 8 Sc. B - 00157 - Roma
PI: 10609931002 - CF: 962 - 510

Art 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

L'Associazione non riconosciuta denominata PROMETEO MONTEVERDE Associazione Polisportiva Dilettantistica (d'ora in poi Associazione) con sede in ROMA Via A. ALGARDI n° 8 costituita il 28/04/1996 con atto C/25190 registrato il 24/06/1996 presso l'ufficio del registro è retta dal seguente Statuto.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è attualmente senza personalità giuridica, ma si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'Art.14, D.Lgs. 39/2021.

Art 2 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi delle attività associative devono essere reinvestiti in attività sportive.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti, di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti, a seconda delle circostanze e compatibilmente con la natura delle attività stesse:

- dagli apporti dei volontari aderenti all'Associazione o esterni ad essa;
- dai rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 28 del D.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- da tutti gli altri rapporti, di lavoro, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche di cui si occupa e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati e tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e tesserati, l'attività didattica, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline a cui partecipa. A tal fine l'Associazione potrà inoltre svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive necessarie all'Associazione e procederà alla propria affiliazione, o adesione per il settore giovanile, alle Federazioni sportive o agli Enti di promozione sportiva di competenza.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di

Promozione Sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. 39/2021 e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere ancora in vigore non siano state totalmente estinte.

Art 4 - Domanda di ammissione

1. L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati.

2. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo o, entro un mese dalla domanda, qualora il Consiglio Direttivo non abbia espresso parere sfavorevole. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.

3. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. Agli associati o partecipanti maggiorenni sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5. La data di ammissione del nuovo associato è annotata nel libro degli associati.

Art 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

2. La quota o il contributo associativo sono personali e non sono trasmissibili, né rivalutabili, né restituibili, nemmeno a causa del decesso dell'associato.

Art 6 - Decadenza dei soci

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione; per decesso.

2. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, con lo scadere dell'anno in corso.

3. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso o quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno un anno.

4. L'associato è escluso quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

5. La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera relativa all'esclusione deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC.

6. Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art 7 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione: l'assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'Associazione; il Vicepresidente; il Segretario.

Art 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 4 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. L'assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno la metà più uno degli associati, i quali devono indicare l'ordine del giorno.
5. L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in diverso luogo indicato nella convocazione, purché in territorio italiano, e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.
6. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata con pluralità di mezzi che devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

Art 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.
3. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Art 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea riunita in via ordinaria deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e del bilancio preventivo.
2. In particolare, l'assemblea approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; nomina e revoca il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo; delibera sulle impugnazioni alle decisioni del Consiglio Direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione di un associato o sulla sua esclusione; delibera sulle proposte contenute nell'ordine del giorno; delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, art. 16 D.lgs. 36/2021; delibera in merito agli indirizzi per il conseguimento della finalità associativa.

Art 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea riunita in via straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto; sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto; sulle proposte contenute nell'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Art 12 - Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente i 2/3 degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.
5. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente deliberati dall'assemblea convocata in seduta straordinaria solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe (art. 21. Cod. civ.).
6. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale, all'interno del libro dei verbali delle assemblee, firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa. Ogni associato, potrà prendere visione presso la sede del libro dei verbali delle assemblee.

Art. 13 - Video assemblee

1. Le riunioni delle assemblee e degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.
2. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra. Nel caso in cui non fosse possibile avere il Segretario fisicamente insieme al Presidente, sarà il Presidente stesso a redigere il verbale della riunione.

Art 14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri eletti dall'assemblea, ivi compresi il Presidente dell'Associazione che lo presiede e il Vicepresidente. Tra i rimanenti Consiglieri è eletto il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuta assemblea elettiva, su convocazione del Presidente uscente. La presenza alla prima riunione costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
5. Non possono ricoprire cariche sociali gli associati che ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
6. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
9. Il Consiglio può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto.
10. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.lgs. 112/2017.
11. Il Consiglio Direttivo redige, a sua cura, i verbali delle proprie adunanze e deliberazioni. Ogni associato potrà prendere visione presso la sede di detti documenti.

Art 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo
 - attua le determinazioni dell'assemblea;
 - delibera in merito alle attività necessarie per la realizzazione degli indirizzi deliberati dall'assemblea;
 - dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - redige annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.lgs. 36/2021;
 - adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
 - nomina il Segretario e il Tesoriere;

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Art 16 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Rappresenta legalmente l'Associazione e ne manifesta la volontà. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva.
2. Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni dei tesserati, atleti/e e/o tecnici, maggiorenni, di ogni Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva, che ne faccia richiesta, a cui l'Associazione

sia affiliata o associata, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, dei propri rappresentanti atleta e tecnico presso di essi. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dal relativo ordinamento sportivo.

3. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva di competenza per il costante aggiornamento degli atti.

4. Il Presidente comunica alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva interessati ogni eventuale modificazione dello Statuto e quelle concernenti gli amministratori.

Art 17 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati. Dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, previo incarico, o in caso di impedimenti temporanei.

Art 18 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, segue le procedure di tesseramento degli associati ed attende alla corrispondenza.

Art 19 - Il Tesoriere

1. L'incarico della gestione amministrativa contabile dell'Associazione previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata ad un Tesoriere all'uopo nominato.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

3. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

4. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio di recupero dei crediti esigibili.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Tesoriere dovrà avere accesso all'internet banking e a tutti gli strumenti informatici economico-finanziari dell'Associazione.

Art 20 - Dimissioni e cause di decadenza degli organi associativi

1. I titolari degli organi associativi decadono: per dimissioni; per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

2. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il titolare.

3. Le dimissioni, la revoca, o la vacanza dovuta a qualsivoglia causa del Presidente della Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso il Vicepresidente, o in subordine, il membro più anziano del Consiglio Direttivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro due mesi - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

4. Le dimissioni, o la revoca, degli altri membri del Consiglio Direttivo determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Art 21- Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio a decorrere dal primo settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

Art 22- Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri; il primo, nominato dall'associato; il secondo, nominato dal Consiglio Direttivo; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli associati.

2. Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio arbitrale.

Art 23 - Il patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili acquistati o comunque pervenuti da privati o enti; dalle contribuzioni, donazioni o lasciti di associati, enti pubblici o privati; dalle sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri Enti di promozione sportiva; dalle convenzioni con Enti Pubblici; dai premi e dai trofei vinti; da eventuali fondi di riserva; dalle eccedenze degli esercizi annuali; da quote di partecipazioni societarie; da obbligazioni e altri titoli pubblici; da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle entrate delle quote associative e dai contributi annuali, nonché dalle quote degli associati e dei tesserati non associati determinati annualmente dal Consiglio Direttivo; dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; da eventuali proventi di natura commerciale funzionali a raggiungere gli scopi associativi; dai proventi della gestione del patrimonio; dalle attività di raccolta fondi; dai contributi di enti pubblici e privati; dalle convenzioni con enti pubblici; dalle erogazioni liberali; da sponsorizzazioni.

3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1 lett. h del D.lgs. 36/2021.

Art 24 - I Tesserati

1. Il tesserato è una persona fisica che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, secondo le stesse modalità previste per gli associati all'art. 4 del presente Statuto, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, per partecipare all'attività da essa organizzata.

2. Il tesserato fa parte delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata, in qualità di atleta, segnapunti, dirigente, tecnico, o altro ruolo da esse definito.

3. L'Associazione deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri associati. I tesserati, in analogia con gli associati, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale, secondo quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.


4. Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento da parte dell'associazione.

Art 25 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Art 26- Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato assemblea dell'Associazione nella riunione del 22/11/2023.

Il Presidente della Associazione
PROMETEO MONTEVERDE
Associazione Polisportiva Dilettantistica



PROMETEO MONTEVERDE
Associazione Polisportiva Dilettantistica
Via A. Algardi, 8 Sc. B - 00152 Roma
PI: 10009531002 - CF: 9624-...0584